REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 18/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 14 GEN 2016

OGGETTO: APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA GUARDIE MEDICHE. CONTRATTO REP. 169/2011- FALLIMENTO SOC. VIGILANZA SARDEGNA SOC. COOPERATIVA A.R.L. MANTANTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANDATARIA ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS BRUNO & C S.N.C.

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ASL 7 n. 316/C del 15/03/2011 con la quale, a seguito di procedura aperta, si disponeva l'aggiudicazione a favore dell'A.T.I. composta dalla Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C s.n.c., Mandataria quota esecuzione 55%, e la Ditta Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa Mandante quota esecuzione 45%.

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale ASL 7 n. 442 del 19 marzo 2014 con la quale in forza delle condizione previste dal capitolato di gara e del disposto dell'articolo 57 comma 5° lettera b) del D.Lgs 163/2006, si dispone il rinnovo del contratto per ulteriore anni tre a decorrere dal 01 aprile 2014.

VISTO il contratto rep. n. 62 del 08/07/2014 stipulato in esecuzione della richiamata Delibera n. 442/2014.

VISTA la nota datata 3 agosto 2015, acquisita al protocollo generale dell'Azienda al numero PG/2015/0019111 del 07/08/2015 con la quale viene comunicata, a cura Commissario Giudiziale, l'intervenuta sentenza del 08/07/2015, del Tribunale di Cagliari sullo stato di insolvenza della Società Cooperativa Vigilanza Sardegna, con contestuale richiesta di presa d'atto sul mantenimento della capacità operativa della predetta Ditta.

ACQUISITA al protocollo generale al n. PG/2015/23352 del 12/10/2015 la nota, a firma dell'Amministratore Unico dell' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c. che in veste di Società Capogruppo Mandataria, comunica la propria disponibilità all'esecuzione del servizio della quota assegnata alla Vigilanza Sardegna.

VISTA la nota acquisita al protocollo generale al n. PG/2015/0026664 del 19/11/2015 con la quale l'Amministratore Unico dell' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c. dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati all'esecuzione del servizio residuo, comunicando al contempo l'intenzione di non indicare altro operatore economico, in subentro nell'A.T.I., in sostituzione della Mandante Vigilanza Sardegna, con impegno alla ricollocazione parziale del personale della Vigilanza Sardegna.

ATTESO che in data 20 novembre 2015, il Tribunale Civile di Cagliari, Sezione Fallimentare, in relazione al fallimento della Società Vigilanza Sardegna Cooperativa informava che in data 18 novembre 2015, in esito alla gara per l'affitto dell'azienda di pertinenza del " Fallimento Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa" il Giudice delegato provvedeva in via definitiva ad aggiudicare l'affitto dell'azienda a favore della Società Gruppo Secur S.p.a, con sede in Roma, significando che ogni contratto in essere con la società fallita prosegue

con il fallimento in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 104 della Legge Fallimentare e con ammonimento, in caso di inadempienza, di conseguente azione risarcitoria.

PRESO ATTO che nella stessa data del 20 i Curatori Fallimentari, con nota inviata per conoscenza alla ASL 7 di Carbonia, prot. PG/2015/0026821 del 23/11/2015, riscontravano la comunicazione del 18 novembre 2015, dell' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c. contestandone la legittimità sia in termini di iniziativa che di applicazione delle norme di legge, invitando la ASL di Carbonia a diffidare l' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c. da porre in essere qualsiasivoglia attività volta ad ostacolare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale autorizzata espressamente dal Tribunale di Cagliari.

DATO ATTO che lo Studio legale Avv. Gianfranco Mazza e Avv. Paolo Coli, con distinte comunicazioni inviate in data 27 novembre e 11 dicembre 2015 sollecitavano l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 ad estromettere la Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa e autorizzare il subentro dell' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c.

VISTA la nota dell' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c. acquisita la protocollo generale al n. PG/2015/0028462 in data 14 dicembre 2015.

ATTESO che in data 16 dicembre 2015 è pervenuta la comunicazione con la quale la ditta Gruppo Secur S.p.a informa di essere aggiudicataria dell'affitto d'azienda del fallimento Vigilanza Sardegna.

ACQUISITA la comunicazione dello Studio Legale Meazza Coli, protocollo generale PG/2015/0029513 in data 23 dicembre 2015, di subentro ai sensi dell'articolo 37 comma 19 D.Lgs. 12.04.2006 n.163.

VISTA la nota della Ditta Gruppo Secur S.p.a, protocollo generale PG/2015/0030105 del 31/12/2015, indirizzata all' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c. e per conoscenza alla Asl n. 7 di Carbonia, nella quale viene asserita la presa d'atto del subentro , da parte di quest'ultima.

ATTESO che l' Istituto Vigilanza Notturna e Diurna s.n.c. in data 7 gennaio ha notificato a tutti i soggetti meglio identificati nella nota prot. PG/2016/000022 del 7 gennaio 2016, alla quale si fa espresso rimando per brevità espositiva, il sollecito all'opposizione al subentro della Gruppo Secur s.p.a. alla Cooperativa Vigilanza Sardegna in fallimento nell'appalto di che trattasi.

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 1945/C del 23 dicembre 2015 con al quale viene conferito l'incarico di consulenza professionale allo Studio dell'Avvocato Macciotta del Foro di Cagliari.

PRESO ATTO dei pareri formulati dallo Studio Legale Macciotta in data 30 dicembre 2015 e successivo del 12 gennaio 2016 in conformità ai quali viene adottato il presente atto e le conseguenti azioni.

ACCERTATO E CONSIDERATO CHE:

- la stazione Appaltante Pubblica non può intrattenere rapporti contrattuali con imprese fallite, infatti l'articolo 37 comma 19 del Codice degli Appalti dispone che qualora intervenga il fallimento di una delle Società mandanti, la Mandataria "è tenuta all'esecuzione, direttamente o a mezzo di altre

imprese mandanti, della parte che le era stata assegnata, a meno che non "indichi altra impresa subentrante, in possesso dei predetti requisiti di idoneità.

- Il principio che si desume dal codice appalti, secondo cui le stazioni appaltanti non possono intrattenere rapporti contrattuali con appaltatori falliti, deve reputarsi prevalente sulla disciplina generale dettata dall'art. 81, l.fall., sia in base al carattere speciale della disciplina dei pubblici appalti, sia in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo.
- Rileva ancora, alla luce del parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale 22 gennaio 2008, n.4575/2007, evidenziare che per tutti i pubblici appalti (siano essi di lavori, servizi, forniture) in caso di fallimento dell'appaltatore il rapporto contrattuale non possa proseguire con il fallito.
- Ritenuto peraltro non applicabile l'art. 104 della l.fall. richiamato dalla Curatela fallimentare, in quanto non applicabile al contratto di appalto di servizi di cui trattasi, dovendosi invece accordare prevalenza, nella materia delle gare pubbliche, alla normativa speciale di cui al D.Lgs 163/2006.
- Verificato in ordine alla modificabilità dell' A.T.I. con assunzione del servizio in capo ad un singolo soggetto, con la conseguente modifica soggettiva in corso di esecuzione della composizione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, che non siano ravvisabili motivi ostativi alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene non comporti violazione dell'art. 37 comma 9 del Codice dei Contratti il mutamento soggettivo in senso riduttivo del raggruppamento con assunzione del servizio in capo al/ai rimanenti componenti dello stesso, previa verifica che tale operazione non sia stata effettuata per eludere la disciplina di gara e che l'esecutore sia singolarmente in possesso dei requisiti indicati nella lex specialis per l'esecuzione della prestazione .
- Per quanto attiene alla portata ed agli effetti della nota della curatela Fallimentare in data 20.11.2015, si ritiene che l'interpretazione fatta propria dalla curatela fallimentare debba, considerarsi recessiva rispetto a quella che vede prevalere le disposizioni del Codice dei contratti, con la conseguente inopponibilità a Questa Azienda del subentro della società Secur S.P.A. nel contratto di appalto di cui trattasi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Visto il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Visti i pareri dello Studio Legale Macciotta del Foro di Cagliari, resi in data 30 dicembre 2015 e 12 gennaio 2016.

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

D E L I B E R A

- Di prendere atto della comunicazione dell'Amministratore Unico dell'Istituto di Vigilanza Diurna e Notturna di Bruno Cannas & C s.n.c. protocollo ASL PG/2015/0023352 del 12/10/2015 con la quale è manifestata la volontà di assumere direttamente l'esecuzione del servizio, assegnato nella misura del 45 % alla fallita Società Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa a.r.l. giusta deliberazione ASL 7 Carbonia n. 316 del 15/03/2012.
- Di dare atto che l'assunzione del servizio da parte della Ditta Istituto di Vigilanza Diurna e Notturna di Bruno Cannas & C s.n.c. interviene in forza dell'articolo 37 comma 19 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti).
- Di dare atto che il valore residuo del contratto, a seguito della proroga disposta ex. Art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs 163/2006 e del capitolato speciale di gara, con propria deliberazione n. 442/19 marzo 2014 e successivo contratto rep. 62 del 08/07/2014, è pari ad € 2.260.856,825 e la durata del contratto è di mesi 15 con scadenza al 01/04/2017.
- Di disporre il subentro della Ditta Istituto di Vigilanza Diurna e Notturna di Bruno Cannas & C s.n.c. a far data dalla notifica del presente provvedimento.
-

- Di provvedere a formale diffida alla Ditta Gruppo Secur S.p.a., e contestuale notifica alla curatela fallimentare, dalla permanenza presso i servizi di questa Azienda considerato che nessun comunicazione di assenso è stata mai formulata da questa Azienda al subentro in luogo della fallita Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa a.r.l.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Resp. Servizio Acquisti
Dott. Carlo Contini

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 18/C del 14 GEN 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GEN 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA